



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di FERRARA

DECRETO DEL SINDACO N.3 del 10/03/2020

Oggetto:

Modifica modalità di erogazione dei servizi comunali dal 10/03/2020 al 03/04/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale dispone la cessazione degli effetti deus D.P.C.M. 1 marzo e 4 marzo 2020";

Vista l'ordinanza n. 29 del 08/03/2020 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" entrato in vigore dal 10/03/2020 che dispone *"Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto"*.

Rilevato che tra le misure per il contrasto e il contenimento sul territorio del diffondersi del virus COVID-19 contemplate dalla richiamata normativa, è prevista la seguente: (art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020: *"Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute...(omissis)..."*

Rilevato, inoltre, che il suddetto nuovo DPCM prescrive l'adozione di modalità organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o idonei ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Dato atto che tra le misure sono contemplati altresì il ricorso al lavoro agile e alla fruizione di periodi di ferie per i lavoratori;

Vista a tal proposito anche la circolare n. 1/2020 "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Ricordato altresì che è sospesa l'apertura di musei, biblioteche e archivi, complessi monumentali (art. 2 comma 1, lettera d) del DPCM 08/03/2020);

Dato atto che per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell'utenza;

Visti i precedenti atti con i quali sono stati definiti gli orari di apertura dei servizi comunali;

Richiamato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare, l'art. 20 comma 2;

Richiamato l'art.50 del D.Lgs.267/2000;

D E C R E T A

1. che fino al 03/04/2020 il ricevimento del pubblico avverrà secondo gli orari di apertura vigenti, **ma esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 0533/654149-654150;**
2. che è comunque sospesa l'apertura di musei, biblioteche e archivi, complessi monumentali ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d) del DPCM 08/03/2020;

Il Sindaco
Agr.TOSI FABIO
F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.